

Servizio Idrico Integrato

REGOLAMENTO

Parte II – Fognatura e depurazione

Allegato: Tariffario Servizio Fognario/Depurativo

(allegato alla deliberazione assembleare n. 9 del 10 Luglio 2009)

INDICE

Glossario

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 Ambito ed efficacia
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Competenze
- Art. 4 Classificazione degli scarichi

TITOLO II – NORME GENERALI

- Art. 5 Prescrizioni, obblighi e divieti
- Art. 6 Obbligo di allaccio
- Art. 7 Richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura
- Art. 8 Pozzetti di ispezione
- Art. 9 Progetto delle opere di allacciamento
- Art. 10 Caratteristiche e modalità tecniche di allacciamento
- Art. 11 Lavori di allacciamento alla rete fognaria
- Art. 12 Allaccio di dispositivi di scarico e di locali situati a quota inferiore al piano stradale
- Art. 13 Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili
- Art. 14 Responsabilità degli Utenti
- Art. 15 Ampliamento della rete fognaria

TITOLO III – UTENZE INDUSTRIALI

- Art. 16 Criteri di ammissibilità degli scarichi delle acque reflue urbane e industriali in fognatura
- Art. 17 Scarichi di sostanze pericolose
- Art. 18 Prevenzione dell'inquinamento causato dalle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne
- Art. 19 Obbligo di scarico per le utenze industriali
- Art. 20 Modalità esecutive dei collettori di allacciamento per scarichi industriali
- Art. 21 Allacciamenti in comune
- Art. 22 Impianti di sollevamento
- Art. 23 Impianti di pretrattamento
- Art. 24 Disciplina dei cicli produttivi
- Art. 25 Modifica delle attività industriali

TITOLO IV – NORME PARTICOLARI RELATIVE AGLI SCARICHI INDUSTRIALI

- Art. 26 Scarichi di insediamenti industriali
- Art. 27 Misura delle portate prelevate e di quelle scaricate
- Art. 28 Programma di controllo degli scarichi
- Art. 29 Obblighi e prescrizioni per l'autodenuncia annuale

TITOLO V – REGIME TARIFFARIO

- Art. 30 Tariffa del SII
- Art. 31 Modalità di applicazione della tariffa

TITOLO VI – REGIME SANZIONATORIO

- Art. 32 Disposizioni generali relative al regime sanzionatorio
- Art. 33 Provvedimenti amministrativi

GLOSSARIO

A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale)	Territorio regionale delimitato dalla L.R. 14/97 ai fini della gestione del S.I.I., in conformità alla L. 36/94;
Abitante equivalente	Il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
Acque di scarico	Tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
Acque reflue assimilate	Acque reflue che, ai sensi dell'art. 101, comma 7, del D.lgs. 152/06 e della normativa vigente, risultano assimilabili alle acque reflue domestiche;
Acque reflue domestiche	Acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
Acque reflue industriali	Acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
Acque reflue urbane	Acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
Agglomerato	Area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;
Allacciamento fognario	Condotta fognaria che collega il pozzetto d'ispezione al pozzetto di allacciamento;
Allegato	“Tariffe ed addebiti vari” allegato al presente Regolamento;
Autorizzazione allo scarico	Provvedimento amministrativo rilasciato dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano ai sensi dell'art. 124 e segg. del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii;
D.lgs. 152/06	Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia Ambientale”;
Disciplinare	Disciplinare delle Autorizzazioni allo Scarico approvato dall'Ente d'Ambito contenente le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui all'art. 124 e segg. Del D.lgs. 152/2006;
Ente	Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano - Consorzio obbligatorio di funzioni costituito dai comuni ricadenti nell'ATO n. 3 allo scopo di organizzare il Servizio Idrico Integrato;
Fanghi	Fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
Fognatura bianca	Canalizzazione adibita alla raccolta e al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia;
Fognatura nera	Canalizzazione adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
Gestore	G.O.R.I. S.p.A., soggetto che assicura la gestione del S.I.I. nel territorio dell'A.T.O., ai sensi dell'art. 9.2 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
Impianto fognario privato	Insieme delle infrastrutture e degli impianti ricadenti in proprietà privata e comunque fino al pozzetto d'ispezione;
L. 36/94	Legge n. 36 del 5 gennaio 1994 “ Disposizioni in materia di risorse idriche”, la

cosiddetta Legge Galli, che ha innovato la normativa relativa al settore delle risorse idriche mediante l'introduzione del Servizio Idrico Integrato e confluita nel D.lgs. 152/2006;

L.R. 14/97	Legge Regionale della Campania che stabilisce le direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n.36;
Permesso di allacciamento	Atto del gestore che autorizza uno o più utenti ad allacciarsi alla pubblica fognatura dell'ATO 3;
Piano d'ambito	Programma degli interventi necessari accompagnato da un piano economico/finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo;
Pozzetto di allacciamento	Manufatto posizionato sulla pubblica via di adeguate dimensioni atto a garantire l'allacciamento alla pubblica fognatura;
Pozzetto di ispezione	Manufatto posizionato di norma a limite della proprietà privata atto a consentire il prelievo dei campioni di refluo e a ricevere i reflui provenienti dall'impianto fognario privato;
Rete fognaria mista o fognatura mista	Sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
Rete fognaria separata	Rete fognaria costituita da una condotta per la fognatura bianca, destinata a canalizzare le sole acque meteoriche di dilavamento e che può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e da una condotta per la fognatura nera, destinata a canalizzare le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
Scarichi comuni	Miscuglio di acque reflue provenienti da più insediamenti;
Scarico esistente	Scarico di acque reflue urbane ovvero domestiche, ovvero industriali, che alla data del 13 <i>giugno 1999</i> , è in esercizio e conforme al regime autorizzativo previgente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali, alla stessa data, siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione dei lavori;
Scarico	Qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
Stabilimento industriale (o semplicemente stabilimento)	Qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
Valore limite di emissione	Limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
Zona servita da fognatura	Zona ove la pubblica fognatura sia ubicata a una distanza dal limite di proprietà non superiore a 200 metri, calcolati partendo dal limite di proprietà rispetto alla fognatura medesima, secondo quanto previsto dal vigente Piano Regionale di Risanamento delle Acque della Regione Campania (P.R.R.A.);

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle definizioni di cui all'art. 74 del D.lgs 152/06.

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Ambito ed efficacia

1. Il presente Regolamento di fognatura e depurazione si applica a tutti gli utenti che producono e scaricano nella pubblica fognatura dell'A.T.O. n. 3 della Regione Campania, di cui alla L. R. 14/97, denominato "Sarnese Vesuviano":
 - a) acque reflue domestiche;
 - b) acque reflue assimilate alle domestiche;
 - c) acque reflue industriali;
 - d) acque reflue urbane;
2. Il presente Regolamento costituisce vincolo, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, per l'Ente, per i comuni, per il gestore e per gli utenti, ciascuno per le proprie competenze, anche in relazione alle future estensioni. Resta fermo quanto stabilito dal D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e da tutti i motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie.

Art. 2 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura e nei collettori tributari degli impianti di depurazione nel rispetto della normativa e della regolamentazione statale e regionale vigente, al fine di:
 - a) promuovere l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e di depurazione degli scarichi di acque reflue, in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici recettori e della tutela delle acque dall'inquinamento, così come previsto dal D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - b) tutelare la funzionalità delle infrastrutture della pubblica fognatura e degli impianti di depurazione;
 - c) promuovere un corretto e razionale uso della risorsa idrica, favorendo i processi di risparmio delle risorse idriche e di riutilizzo dei reflui ai fini della salvaguardia della risorsa destinata prioritariamente all'uso umano.
2. Il presente Regolamento, inoltre, stabilisce:
 - a) le disposizioni tecniche per gli allacciamenti alla pubblica fognatura;
 - b) le linee guida per l'accettabilità degli scarichi domestici e industriali in pubblica fognatura;
 - c) il regime sanzionatorio nel rispetto della normativa in materia;
 - d) tutte le altre disposizioni atte a stabilire un rapporto chiaro e trasparente con l'utenza.
3. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie devono essere effettuate adottando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:
 - a) del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
 - b) della prevenzione di eventuali fuoriuscite;
 - c) della prevenzione dell'infiltrazione di acqua di falda;
 - d) della limitazione dell'inquinamento dei corpi recettori;
 - e) della prevenzione dei rischi derivanti da tracimazioni causate da eventi meteorici;
 - f) della possibilità di ispezione con mezzi visivi;
 - g) della necessità di garantire un rapido deflusso;
4. Coerentemente con quanto indicato dal Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche, il servizio di smaltimento delle acque meteoriche tramite fognature dedicate, cosiddette bianche, la gestione delle opere sotterranee e/o di superficie, di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche alla rete fognaria mista, la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, non fanno parte del servizio idrico integrato. Parimenti non rientrano tra le competenze del gestore del servizio idrico integrato la pulizia delle caditoie, la manutenzione straordinaria di pozzetti e relative tubazioni di collegamento alla rete fognaria, la realizzazione di opere di raccolta delle acque meteoriche ed il successivo collegamento alla rete fognaria. Tutti i costi afferenti allo svolgimento delle predette attività non possono essere imputati sulla tariffa del servizio idrico integrato;

5. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di igiene e di tutela della qualità delle acque.

Art. 3 - Competenze

1. sono di competenza dell'Ente d'Ambito:
 - a) l'approvazione del presente Regolamento;
 - b) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - c) il rilascio dei provvedimenti di assimilazione alle acque reflue domestiche;
 - d) i provvedimenti di diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura;
 - e) l'approvazione, su proposta del gestore, dei limiti e delle norme di accettabilità per gli scarichi in pubblica fognatura e nelle infrastrutture fognarie sovracomunali;
 - f) la determinazione della tariffa di fognatura e depurazione per gli utenti del Servizio Idrico Integrato;
 - g) la determinazione della tariffa di fognatura e depurazione da applicare alle utenze industriali di cui all'art. 155 del d.lgs. 152/2006;
 - h) il catasto degli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del d.lgs. 152/06;
2. sono di diretta competenza e responsabilità del Gestore, che vi provvede con propri servizi tecnici:
 - a) la gestione del servizio di fognatura, degli impianti di depurazione e dei relativi collettori tributari;
 - b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, degli impianti e delle reti fognarie nere o miste;
 - c) la realizzazione di nuove reti fognarie nere o miste, di collettori e di impianti di depurazione così come previsto nel Piano d'Ambito;
 - d) la sorveglianza tecnica nella realizzazione degli allacciamenti qualora gli stessi non vengano eseguiti dal gestore;
 - e) prelevamenti di campioni ai fini tariffari;
 - f) la proposta in merito alla determinazione dei limiti e delle norme di accettabilità nella pubblica fognatura;
3. sono di competenza, non esclusiva, del gestore:
 - a) la predisposizione dei necessari controlli sugli allacciamenti privati alle reti fognarie e la segnalazione al Comune o alle Autorità competenti di eventuali trasgressioni in base alle leggi vigenti.
 - b) eventuali ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati dall'origine dello scarico fino alla sua confluenza nella pubblica fognatura;
 - c) prelevamenti di campioni al fine di controllare il rispetto dei valori limite di emissione e quanto previsto dal presente regolamento;
 - d) eventuali chiusure dello scarico su disposizione degli enti competenti;

Art. 4 - Classificazione degli scarichi

1. Ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. gli scarichi sono classificati in:
 - a) scarichi di acque reflue domestiche;
 - b) scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche;
 - c) scarichi di acque reflue industriali;
 - d) scarichi di acque reflue urbane;
2. Ai sensi dell'articolo 101, comma 7, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
 - a) *provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;*
 - b) *provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art.112, comma 2, e che*

dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell'allegato 5, alla parte III del presente decreto;

- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;*
- d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;*
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche indicate dalla normativa regionale.*
- f) Provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore*

TITOLO II - NORME GENERALI

Art. 5 - Prescrizioni, obblighi e divieti

1. Tutti gli scarichi che recapitano in pubblica fognatura devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi del comma 1, dell'art. 124, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Per le procedure di autorizzazione allo scarico si rimanda a quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dal Disciplinare;
2. Tutte le utenze domestiche ed assimilate ubicate in zona servita da pubblica fognatura, hanno l'obbligo di immettere le proprie acque reflue nella pubblica fognatura a mezzo di apposita canalizzazione e, dove necessario, mediante stazione di sollevamento realizzata con le modalità tecniche stabilite al successivo art. 22.
3. Nelle zone con rete fognaria mista, gli utenti, nei limiti di quanto stabilito dal presente articolo, sono obbligati ad immettervi solo le acque reflue e quelle di prima pioggia. Le relative acque meteoriche di dilavamento dovranno essere smaltite secondo le modalità indicate al comma 10.
4. Nelle zone con rete fognaria separata o dove tale tipo di rete è prevista, tutte le acque reflue devono essere condotte con apposite tubazioni esclusivamente al collettore della pubblica fognatura nera, con divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori pubblici o privati. Non possono per alcun motivo essere immesse nella pubblica fognatura nera le acque meteoriche di dilavamento. Pertanto, i proprietari saranno tenuti a separare nei loro stabili le acque reflue dalle acque meteoriche di dilavamento ed inviare con distinti condotti interni le acque reflue nelle canalizzazioni della pubblica fognatura nera e quelle meteoriche di dilavamento nelle canalizzazioni della fognatura bianca o in altro recapito.
5. E' vietato scaricare in pubblica fognatura acque reflue potenzialmente pericolose o dannose per l'ambiente, per il personale addetto alla manutenzione e per il buon funzionamento degli impianti di depurazione e delle infrastrutture e impianti fognari.

In particolare è vietato lo scarico di:

- a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
- b) qualsiasi quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze presenti nelle acque reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente, o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e) acque reflue aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le infrastrutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;

- f) acque reflue aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle infrastrutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38 °C, possano precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
 - g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, etc.) anche se triturati, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio.
 - h) acque reflue contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni;
 - i) acque reflue con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte;
6. E' fatto espresso divieto di ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le installazioni della rete fognaria o mettere in atto azioni o comportamenti che anche indirettamente causino danni alle canalizzazioni o agli impianti di depurazione. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti, conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni, sono a carico del contravventore, senza pregiudizio per eventuali azioni civili, per il risarcimento di ulteriori danni, e penali;
7. E' fatto espresso divieto di immettere nella pubblica fognatura:
- a) acque reflue senza l'autorizzazione allo scarico;
 - b) acque reflue che per modifica delle caratteristiche quali/quantitative differiscano sostanzialmente da quelle previste nell'autorizzazione allo scarico.
8. Per esigenze tecniche legate al buon funzionamento della pubblica fognatura, dei collettori e degli impianti di depurazione, il Gestore può stabilire:
- a) limiti alla quantità di acque reflue scaricate;
 - b) tempi ed orari nei quali effettuare lo scarico tali da facilitare il funzionamento del sistema fognario-depurativo;
9. Le reti private interne per la raccolta delle acque nere dovranno essere distinte dalle reti private interne per la raccolta delle sole acque meteoriche di dilavamento, indipendentemente dal fatto che la pubblica fognatura sia di tipo misto o separato. Nel caso di recapito in pubblica fognatura mista, il gestore in deroga a quanto stabilito può autorizzare impianti fognari privati misti impartendo eventuali prescrizioni.
10. Lo scarico di acque meteoriche di dilavamento è ammesso in rete fognaria mista, adeguatamente dimensionata, qualora non esista o non sia possibile utilizzare una rete fognaria separata per lo smaltimento delle predette acque; In tal caso lo scarico delle acque meteoriche va immesso nella pubblica fognatura nel punto compatibile più vicino a quello di formazione;
11. Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle relative acque reflue, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura, ovvero essere costituito da strutture provvisorie;
12. Gli scarichi di campi nomadi, camper, fiere e similari, devono essere allacciati alla pubblica fognatura. Qualora per comprovate difficoltà tecnico-economiche ciò non sia possibile, tali scarichi devono essere provvisti di idonei sistemi di raccolta e smaltimento;
13. E' fatto divieto di diluire gli scarichi terminali o parziali;
14. E' tassativamente vietato l'uso di pozzi neri e pozzi assorbenti di qualsiasi altra natura.

Art. 6 - Obbligo di allaccio

- 1. Gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e assimilate sono sempre ammessi nell'osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
- 2. Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono ammessi solo se il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è dotato di autorizzazione allo scarico. L'accettazione di nuovi

scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura è soggetta alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dall'Ente d'Ambito in base alle caratteristiche dei singoli impianti di depurazione, nel rispetto della normativa vigente.

3. I titolari di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono richiedere al Gestore unicamente il permesso di allacciamento secondo le modalità descritte dal presente Regolamento.
4. Nelle zone servite da fognatura tutti gli scarichi di acque reflue devono essere obbligatoriamente convogliati in pubblica fognatura mediante apposito allacciamento secondo le disposizioni attuative del Gestore e le modalità previste nel presente Regolamento.
5. Il gestore potrà richiedere – attraverso l'emissione di apposito provvedimento - il rispetto di quanto previsto al comma 4, per tutti i titolari di scarichi che non provvedono ad allontanare le proprie acque reflue mediante allacciamento alla pubblica fognatura;
6. Nei casi di comprovate motivazioni e/o di difficoltà tecniche di realizzazione, l'utente ha la facoltà di richiedere eventuali deroghe, anche temporanee, a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 7 - Richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura

1. Ai fini dell'allacciamento alla pubblica fognatura occorre presentare al gestore apposita domanda di permesso di allacciamento alla pubblica fognatura. Il gestore provvede entro i termini previsti dalla Carta dei Servizio Idrico Integrato vigente.
2. Gli insediamenti già allacciati alla pubblica fognatura possono chiedere apposita *attestazione di allaccio* versando l'importo di cui all'elaborato B - *tabella B.2* - dell'allegato.
3. La domanda di permesso di allacciamento alla pubblica fognatura, debitamente sottoscritta, è presentata al gestore in duplice copia redatta sugli appositi moduli disponibili presso tutti gli sportelli locali e sul sito internet (www.goriacqua.com). La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e deve contenere le seguenti informazioni:
 - generalità del proprietario dello stabile e dei condomini con le rispettive quote di proprietà;
 - indicazione della cubatura dello stabile, della superficie complessiva coperta, del numero di locali (servizi esclusi), del numero di servizi igienici e della superficie complessiva scoperta;
 - indicazione della o delle fonti di approvvigionamento idrico dello stabile (acquedotto, pozzi, sorgenti, vasche di accumulo);
 - elenco e sommaria descrizione ed ubicazione di eventuali manufatti di pretrattamento e/o accumulo dei reflui;
 - indicazione dei preesistenti punti di recapito degli scarichi ;
 - progetto delle opere di allacciamento in conformità a quanto previsto nel successivo art. 9;
 - indicazione dell'area e della percentuale della zona scoperta eventualmente collettata nella rete fognaria ove consentito;
 - indicazione della ditta esecutrice dei lavori;
 - indicazione della eventuale data prevista per l'inizio dei lavori;
 - autorizzazione allo scarico ove necessaria.
4. Verificata la completezza della domanda e la regolarità tecnica del progetto delle opere di allacciamento, il Gestore predispone apposito sopralluogo, all'esito del quale si procederà secondo le procedure stabilite nell'elaborato G dell'allegato.
5. La domanda di permesso di allacciamento deve essere formulata nei modi e nei tempi previsti dal presente Regolamento. Per gli scarichi provenienti da nuovi fabbricati la domanda di permesso di allacciamento potrà essere presentata successivamente all'avvio dei lavori.
6. Limitatamente agli scarichi industriali, il rilascio del permesso di allacciamento è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico da parte dell'Ente.
7. In deroga a quanto stabilito al comma 6, per immobili destinati ad usi non residenziali ove non è stata ancora avviata la relativa attività, il gestore può rilasciare il permesso di allacciamento, fermo restando l'inibizione dello scarico, che potrà essere attivato solo dopo il rilascio del provvedimento di autorizzazione.
8. Ai fini della procedibilità della domanda di permesso di allacciamento, il richiedente deve allegare attestazione di versamento sul C/C intestato al Gestore, dell'importo indicato nell'elaborato A dell'allegato.

9. Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di permesso di allacciamento senza che il gestore abbia provveduto a quanto stabilito al comma 4, la stessa si intenderà accettata potendosi così dar corso ai lavori da parte del richiedente.

Art. 8 - Pozzetti di ispezione

1. Prima di essere recapitate in pubblica fognatura le acque reflue devono essere condotte ad un pozzetto di ispezione, posizionato di norma al limite della proprietà privata.
2. I pozzetti di ispezione possono essere costruiti in opera o mediante l'impiego di elementi prefabbricati, secondo criteri tecnici adeguati alla tipologia dello scarico.
3. I pozzetti di ispezione in cui recapitano scarichi industriali, devono avere caratteristiche e dimensioni tali da consentire l'effettuazione dei campionamenti nel rispetto delle vigenti norme tecniche e devono essere posizionati in luoghi tali da consentire un'accessibilità in sicurezza. A tal fine, il gestore può prescrivere, nei casi ritenuti opportuni, la modifica dei pozzetti preesistenti e/o la collocazione dei pozzetti esternamente al limite di proprietà dell'immobile da cui originano gli scarichi.
4. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dal gestore, oltre alla possibile revoca del permesso di allacciamento, saranno applicate le sanzioni previste nell'*elaborato E* dell'allegato.

Art. 9 - Progetto delle opere di allacciamento

1. Il progetto delle opere di allacciamento, a firma di un tecnico abilitato, dovrà comprendere:
 - a) Relazione tecnica contenente:
 - descrizione delle opere previste con l'indicazione dei materiali impiegati;
 - descrizione delle eventuali apparecchiature previste;
 - i calcoli di dimensionamento idraulico delle canalizzazioni;
 - ogni altra indicazione utile a definire la caratteristica delle opere in genere;
 - b) Planimetria catastale della zona in scala 1:1000 o 1:2000 con indicazione della pubblica fognatura;
 - c) Piante del fabbricato e delle aree esterne;
 - d) Pianta di progetto in scala 1:50 o 1:100 del nuovo sistema da realizzare contenente in particolare lo schema del pozzetto di ispezione, del pozzetto di allacciamento e, dell'impianto fognario privato, indicando per quest'ultimo i diametri delle tubazioni sia per le acque reflue che per quelle meteoriche;
 - e) Disegno quotato di una sezione longitudinale (e trasversale) del tratto di tubazione compresa tra il pozzetto di ispezione e il pozzetto di allacciamento contenente le seguenti informazioni:
 - tipo, diametro e pendenza della tubazione;
 - quota di sbocco nel pozzetto di allacciamento;
 - diametro e quota di fondo della pubblica fognatura nel pozzetto di allacciamento;
2. Il gestore, durante la verifica della regolarità tecnica del progetto delle opere di allacciamento, potrà richiedere ulteriore documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria.

Art. 10 - Caratteristiche e modalità tecniche di allacciamento

Tutti gli allacciamenti alla pubblica fognatura dovranno comunque essere realizzati nel rispetto della vigente normativa e secondo le specifiche tecniche predisposte dal Gestore.

Art. 11 - Lavori di allacciamento alla rete fognaria

1. I lavori di allacciamento alla pubblica fognatura sono eseguiti con spese a carico del richiedente.
2. I costi di allacciamento sono indicati nell'*elaborato C* dell'allegato; nel caso di preventivo analitico i prezzi applicati sono pubblici e sono quelli vigenti nella Regione Campania;
3. Sono, in ogni caso, a carico del richiedente tutti gli oneri per il rilascio delle eventuali autorizzazioni degli enti terzi necessarie per l'esecuzione dei lavori.
4. I lavori di allacciamento alla pubblica fognatura sono eseguiti dal Gestore. Il richiedente dovrà, comunque, provvedere all'esecuzione dell'impianto fognario privato.
5. Il gestore può consentire che i lavori di allacciamento alla pubblica fognatura siano eseguiti a cura del richiedente. In tal caso, la responsabilità della corretta esecuzione dei lavori, del pagamento degli oneri previsti dalla disciplina relativa alla occupazione, rottura, manomissione e ripristino del suolo

pubblico, del ripristino di eventuali sottoservizi incontrati e temporaneamente intercettati, restano a carico del richiedente, dell'impresa e del Direttore dei Lavori. Al gestore sarà riconosciuto comunque da parte del richiedente, per assistenza e controllo sulla corretta esecuzione dei lavori, l'addebito di cui all'elaborato B - *tabella B.1* - dell'allegato.

6. I lavori di allacciamento alla pubblica fognatura, eseguiti a cura del richiedente, devono essere realizzati secondo gli schemi riportati nell'elaborato D dell'allegato.
7. Il gestore potrà disporre l'esecuzione di un controllo tecnico-funzionale sui lavori eseguiti a cura del richiedente.
8. Se i lavori di allacciamento alla pubblica fognatura eseguiti a cura del richiedente, all'esito del controllo di cui al comma precedente, risultano non conformi alle prescrizioni impartite nel permesso di allacciamento e/o alle norme tecniche del presente Regolamento, si procederà come segue:
 - a) il gestore provvederà a trasmettere comunicazione scritta con la quale si invita il richiedente ad apportare tutte le necessarie modifiche;
 - b) il richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione provvederà ad eseguire i lavori di adeguamento e comunicherà al gestore la data di ultimazione dei lavori, in mancanza il gestore provvederà all'inibizione dello scarico.
9. Le opere di allacciamento individuate con il tratto di condotta, su suolo pubblico, tra il pozzetto di ispezione e il pozzetto di allacciamento rientrano tra le opere del S.I.I. in concessione d'uso al Gestore.
10. I proprietari delle infrastrutture private di fognatura collegate con la pubblica fognatura non possono consentire ad altri utenti di immettere i propri scarichi in assenza di specifiche autorizzazioni.

Art. 12 - Allaccio di dispositivi di scarico e di locali situati a quota inferiore al piano stradale

1. Qualora i dispositivi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti causati dalla pressione della fognatura. Per nessuna ragione il Gestore potrà essere ritenuto responsabile dei danni che per tali situazioni possono verificarsi.
2. In particolare, quando le acque di scarico di tali dispositivi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla pubblica fognatura, a cura e spese dell'utente, mediante idonei impianti di sollevamento, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore del recipiente. La corretta funzionalità di tali impianti meccanici deve essere garantita dall'utente attraverso interventi di manutenzione periodica. Gli impianti di sollevamento devono essere eseguiti secondo i criteri tecnici di cui all'art. 22. L'utente dovrà preventivamente predisporre per il Gestore un'adeguata documentazione inerente le caratteristiche costruttive e dimensionali del manufatto dell'impianto di sollevamento. Al termine dei lavori dovrà, inoltre, trasmettere al Gestore copia della dichiarazione di conformità resa ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti".
3. Ogni eventuale danno all'immobile interessato od a terzi derivante da inadeguata manutenzione od uso degli impianti di sollevamento è a carico del titolare dello scarico.

Art. 13 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili

1. I pozzi neri, e le fosse biologiche, da mettere fuori uso quando l'utenza domestica viene allacciata alla fognatura, devono essere svuotati, puliti, disinfettati e quindi demoliti o riempiti con materiale inerte costipato.
2. Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere tempestivamente coordinate con le operazioni di cui al comma 1.

Art. 14 - Responsabilità degli Utenti

1. Il permesso di allacciamento rilasciato dal gestore non comporta in alcun modo un'assunzione di responsabilità circa l'idoneità delle opere di allacciamento o degli eventuali impianti di pretrattamento ad assicurare adeguate condizioni di funzionamento ed il rispetto dei limiti di accettabilità. Tale responsabilità resta quindi di esclusiva competenza degli utenti.

2. Gli utenti industriali e domestici saranno ritenuti responsabili per tutti i danni che si dovessero verificare alla pubblica fognatura e all'impianto di depurazione a seguito di installazioni difettose, errate manutenzioni o utilizzazioni della rete fognaria provata, degli impianti di pretrattamento, delle opere di allacciamento.
3. Per danni conseguenti all'abusiva immissione nella pubblica fognatura di acque di rifiuto aventi caratteristiche non compatibili con i limiti di accettabilità previsti o con quanto stabilito dall'art. 5, l'utente resta responsabile anche qualora il danno si verifichi a distanza di tempo dal fatto.
4. La manutenzione e la pulizia dell'impianto fognario privato e comunque fino al limite di proprietà, sono a carico dell'utente.

Art. 15 - Ampliamento della rete fognaria

1. Nel caso di ampliamento della pubblica fognatura, il gestore, con comunicazione scritta, inviterà tutti i potenziali utenti a presentare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la domanda di permesso di allacciamento alla pubblica fognatura secondo le procedure previste al precedente art. 7.
2. La domanda, di cui al comma 1, dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 7.
3. Eseguita e collaudata la nuova rete fognaria, il Gestore provvederà a trasmettere al Comune i disegni relativi alla nuova rete e tutte le richieste che i privati interessati avranno presentato.
4. Con la realizzazione e la progressiva entrata in funzione dei nuovi tratti di rete fognaria, si procederà ad imporre, con apposito provvedimento, l'obbligo di allacciamento di cui al precedente art. 6.

TITOLO III - UTENZE INDUSTRIALI

Art. 16 - Criteri di ammissibilità degli scarichi delle acque reflue urbane ed industriali in fognatura.

1. I limiti di accettabilità degli scarichi industriali in pubblica fognatura sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. Per le reti fognarie recapitanti in impianti realizzati appositamente per il trattamento delle acque reflue urbane, gli scarichi di acque reflue domestiche hanno la priorità su quelli di origine industriale.
3. Per le reti fognarie recapitanti in impianti per il trattamento di acque reflue prevalentemente industriali, gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre consentiti nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.
4. Ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Ente in base alle caratteristiche dell'impianto e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2 del medesimo D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Art. 17 - Scarichi di sostanze pericolose

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli stabilimenti
 - a) nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
 - b) nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere.
2. Per le sostanze di cui alla tabella 3/A, dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le autorizzazioni stabiliscono la quantità massima della sostanza in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante in conformità a quanto indicato nella medesima tabella.
3. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5, dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento a piè di fabbrica. L'Ente, su proposta del Gestore, può prescrivere che gli scarichi parziali contenenti tali sostanze siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.

Art. 18 - Prevenzione dell'inquinamento causato dalle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

1. La raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche dovrà avvenire mediante reti fognarie separate e laddove possibile con recapito diverso dalla pubblica fognatura. Le utenze industriali dovranno adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento prodotto dal dilavamento delle acque meteoriche. In particolare, sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e di sottoprodotti di lavorazioni che possano essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di prima pioggia o meteoriche di dilavamento.
2. Qualora, per la natura delle operazioni svolte in alcune zone dello stabilimento industriale, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamento delle acque meteoriche, il Gestore può prescrivere la raccolta separata ed il successivo allontanamento con modalità da definirsi caso per caso. Lo stesso criterio si applica alle acque di lavaggio delle aree esterne.

Art. 19 - Obbligo di scarico per le utenze industriali

Le acque non inquinate (meteoriche o di raffreddamento) provenienti dagli insediamenti industriali dovranno essere scaricate, in linea di principio, in recapiti diversi dalla rete fognaria. Tale scarico resta comunque subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente preposto che ne prescrive le modalità, così da assicurare comunque la possibilità di controllo.

Art. 20 - Modalità esecutive dei collettori di allacciamento per scarichi industriali

1. Tutti gli scarichi di acque reflue comunque inquinate dovranno essere raccolti, per ciascuna utenza industriale in un unico collettore di scarico, se il ciclo produttivo lo consente e non ostano particolari motivi tecnico-economici.
2. L'autorizzazione allo scarico può prescrivere che ogni condotta di allacciamento, prima dell'immissione nella pubblica fognatura e a valle di qualsiasi eventuale impianto di pretrattamento, sia provvisto di un manufatto dove siano installate una o più apparecchiature di seguito elencate:
 - a) misuratore di portata;
 - b) campionatore automatico dei reflui;
 - c) valvola automatica temporizzata;
 - d) strumentazione per telecontrollo, monitoraggio in continuo e registrazione dei dati;
 - e) gruppo di continuità.
3. Le apparecchiature di cui al comma 2, dovranno essere ubicate entro i limiti della proprietà privata e a valle di qualsiasi eventuale impianto di pretrattamento. Esse dovranno essere ubicate in modo tale da consentire, in qualsiasi momento, un agevole accesso al personale incaricato del controllo.

Art. 21 - Allacciamenti in comune

1. Fermo restando l'obbligo di presentare la domanda di permesso di allacciamento, è consentito realizzare opere di allacciamento alla pubblica fognatura a servizio di più insediamenti residenziali e/o industriali;
2. Qualora la condotta di raccolta di uno o più scarichi attraversi proprietà private, sussiste l'obbligo della costituzione di una servitù a favore degli utenti della condotta, che vi potranno in ogni momento accedere per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione.
3. Qualora le opere di allacciamento sono a servizio di unità abitative e/o unità ove si svolgono attività produttive, riunite in condominio il permesso di allacciamento deve essere richiesto dal costruttore o dall'amministratore di condominio pro-tempore; resta fermo l'obbligo di realizzare singoli pozzetti di ispezione per ogni unità adibita ad attività produttiva;
4. Qualora le opere di allacciamento sono a servizio di unità abitative e/o unità ove si svolgono attività produttive non riunite in condominio il permesso di allacciamento deve essere richiesto da persona delegata dai proprietari delle unità; resta fermo l'obbligo di realizzare singoli pozzetti di ispezione per ogni unità adibita ad attività produttiva;

Art. 22 - Impianti di sollevamento

1. Nei casi in cui la quota di consegna degli effluenti inquinati da insediamenti produttivi sia tale da rendere impossibile il convogliamento per gravità nel collettore recipiente, dovrà prevedersi

l'installazione di un impianto di sollevamento a cura e spese dell'Utente. In tal caso la portata massima delle apparecchiature di pompaggio non dovrà essere superiore alla portata massima istantanea di scarico dichiarata nella domanda di allacciamento alla pubblica fognatura e la prevalenza dovrà essere adeguata alla quota di immissione nella pubblica fognatura, in modo da evitare in quest'ultima rigurgiti o moti vorticosi. Comunque, l'immissione nei collettori, dovrà sempre avvenire a gravità, in apposito pozzetto di disconnessione posto ad una idonea quota rispetto al pozzetto di allacciamento

2. L'impianto dovrà essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature, e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento. Non è ammesso, per nessun motivo, lo scarico degli efflussi in recipienti diversi dalla pubblica fognatura. Dovranno essere assunti opportuni provvedimenti per evitare tale evenienza anche in caso di arresto prolungato delle apparecchiature di sollevamento. In particolare potranno essere previste apparecchiature di sollevamento di riserva e paratoie d'intercettazione della rete fognaria, chiusa o a cielo aperto, interna agli stabilimenti. Di tali dispositivi particolari e del loro funzionamento dovrà essere data ampia illustrazione negli elaborati allegati alla domanda di allacciamento.

Art. 23 - Impianti di pretrattamento

1. Le utenze industriali, i cui scarichi non rientrino nei limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente, hanno l'obbligo di provvedere, mediante idonei impianti di pretrattamento, a riportare nei limiti stabiliti le caratteristiche qualitative dei reflui. Potrà essere richiesto dal Gestore anche un sistema per l'equalizzazione delle portate degli scarichi.
2. Prima dell'attivazione dello scarico, il Gestore potrà provvedere alla sigillatura della saracinesca dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.
3. Gli utenti industriali restano esclusivi responsabili della raccolta, allontanamento e smaltimento dei residui e dei rifiuti di qualsiasi natura prodottisi negli impianti di pretrattamento.
4. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto e degli eventuali sistemi di controllo e di registrazione degli scarichi per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta al Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori-servizio dell'impianto.
5. L'utente resta esclusivo responsabile del corretto funzionamento dell'impianto di pretrattamento.

Art. 24 - Disciplina dei cicli produttivi

1. E' facoltà dell'Ente, sentiti gli utenti interessati, dettare criteri per la disciplina e la razionalizzazione dei cicli produttivi allo scopo di favorire il convogliamento e la depurazione degli scarichi, il risparmio e il riutilizzo dell'acqua impiegata, la regolarizzazione dei prelievi da pozzo, il recupero dei sottoprodotti della lavorazione e degli eventuali impianti di pretrattamento.
2. Allo scopo, l'Ente, sentito il gestore, potrà emanare disciplinari tecnici complementari al presente regolamento, anche prevedendo modifiche nei cicli tecnologici e sostituzione di materie prime che risultino particolarmente inquinanti e difficili da rimuovere dalle acque di scarico e che comunque arrechino problemi alle infrastrutture fognario-depurativo.

Art. 25 - Modifica delle attività industriali

I titolari di insediamenti industriali che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione allo scarico, intendono effettuare ristrutturazioni, ampliamenti o modifiche dei loro cicli produttivi, devono richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora si determinano le seguenti modificazioni delle caratteristiche quali/quantitative dei propri scarichi:

- a) la portata scaricata giornalmente superi di oltre il 15 % quella originaria;
- b) il carico giornaliero o la concentrazione media nelle 24 ore di uno o più dei principali inquinanti, superino di oltre il 20% il valore dichiarato nella domanda di allacciamento;
- c) venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio del Gestore modificano in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo.

TITOLO IV - NORME PARTICOLARI RELATIVE AGLI SCARICHI INDUSTRIALI

Art. 26 - Scarichi di insediamenti industriali

1. La possibilità di recapitare acque reflue nella pubblica fognatura è subordinata alle seguenti condizioni fondamentali:
 - a) sicurezza e salute del personale addetto all'esecuzione ed alla manutenzione della rete di fognatura e dell'impianto terminale (incendi, scoppi, materiali tossici e nocivi, ecc.);
 - b) buona conservazione dei manufatti e delle opere, sia di fognatura che dell'impianto di trattamento;
 - c) buon funzionamento della rete e dell'impianto depurativo (intasamenti, depositi, fenomeni di settizzazione, interferenze nei processi depurativi, variazioni improvvise nei caratteri delle acque in trattamento, ecc.);
 - d) mantenimento del costo della depurazione a livelli convenienti (sovradimensionamenti dovuti a fluttuazioni eccessive delle portate, utilizzazione solo parziale di alcuni processi del ciclo di trattamento, consumi di reattivi, di aria, produzione di fanghi, qualità dei fanghi di supero, ecc.).
2. L'Ente, nel provvedimento di autorizzazione allo scarico, può prescrivere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5, dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
3. I valori limite di immissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo. Non è consentito, altresì, diluire gli scarichi parziali delle sostanze di cui al precedente comma 2 prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. L'Ente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento e che inoltre sia, per quanto possibile, favorito il riutilizzo delle acque.
4. Le determinazioni analitiche ai fini tariffari e del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono, di norma, riferite ad un campione, rappresentativo di uno scarico effettuato nelle 24/48 ore, prelevato nel campionatore automatico degli scarichi installato presso lo stabilimento industriale. In caso di avaria o guasto del campionatore, ovvero di sua assenza, si provvederà ad effettuare prelievi istantanei prelevando dall'apposito rubinetto predisposto sulla tubazione di scarico nel manufatto di allacciamento o dalla vasca di accumulo previa idonea omogeneizzazione dei liquami contenuti. Il valore dei parametri per l'applicazione della formula della tariffa non potrà essere comunque inferiore a quello riportato nell'autorizzazione allo scarico.
5. Per le utenze industriali che non hanno l'obbligo dell'installazione del campionatore automatico, le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi sono, di norma, riferite ad un campione istantaneo effettuato nel pozzetto all'uopo predisposto. Il Gestore, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, può effettuare il campionamento per durate diverse al fine di ottenere campioni più adatti a rappresentare lo scarico.
6. Il titolare di insediamento industriale dovrà fornire informazioni dettagliate, complete di schede tecniche di sicurezza, sui composti chimici utilizzati per le varie lavorazioni o fasi della produzione e sui principali composti presenti negli scarichi.
7. Scarichi con caratteristiche difformi da quelle previste dalla normativa vigente o contenenti sostanze non previste dalla medesima normativa potranno essere accettati con apposito provvedimento, su segnalazione del Gestore, derivante da documentata domanda e che dovrà comprendere specifiche composizioni e portate. Tali caratteristiche dovranno essere tali da non arrecare nessun problema alle infrastrutture fognario/depurative.
8. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte III del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico e, in particolare, quando si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - a) mancato rispetto dei limiti di accettabilità in pubblica fognatura;
 - b) non osservanza delle prescrizioni eventualmente imposte dal Gestore;

- c) inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento;
- d) inosservanza delle prescrizioni relative alle modifiche dei cicli produttivi;
- e) modifiche dei cicli produttivi che comportano cambiamenti delle caratteristiche dello scarico, senza che ne sia stata richiesta l'autorizzazione allo scarico;

L'Ente, dietro segnalazione del soggetto che effettua il controllo, ai sensi dell'articolo 130 del richiamato D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di raccolta e depurazione;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di raccolta e depurazione.

Art. 27 - Misura delle portate prelevate e di quelle scaricate

1. Nel caso di utilizzo di fonti autonome di approvvigionamento idrico, il richiedente, nell'ambito della richiesta di autorizzazione allo scarico, deve presentare il provvedimento, rilasciato dalla Provincia o dalla Regione, circa l'autorizzazione all'emungimento;
2. Gli utenti che scaricano in pubblica fognatura devono dotare le fonti di approvvigionamento idrico di idoneo strumento di misura dei quantitativi prelevati. Tale strumento deve essere installato su tutte le fonti di approvvigionamento (acquedotto e/o fonti diverse) nel rispetto delle prescrizioni del Gestore, a cura e spese del richiedente. Il richiedente ha, altresì, l'obbligo di assicurare la continuità e la stabilità dell'alimentazione elettrica, ove necessaria, allo strumento di misura della portata.
3. Il gestore, sentito l'Ente, può dettare apposite specifiche tecniche relative all'installazione a alle caratteristiche degli strumenti di misura sulle fonti di approvvigionamento autonomo e allo scarico.
4. In caso di inottemperanza, ovvero di omessa denuncia di una o più fonti di approvvigionamento idrico, l'autorizzazione allo scarico è sospesa con conseguente chiusura dello scarico.

Art. 28 - Programmi di controllo degli scarichi

1. Su proposta del Gestore, nell'autorizzazione allo scarico sarà definito un programma di controllo degli scarichi, che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi.
2. Il programma di cui al comma 1 può essere attuato dal Gestore, dagli enti o istituzioni pubbliche o dal Comune nel cui territorio ricade l'attività da controllare.
3. Il Gestore, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 128, comma 2, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. organizza un adeguato servizio di controllo.
4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, il Gestore può effettuare ispezioni, controlli e prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, definendo meglio le modalità sulla cui base verranno effettuati detti controlli. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.
5. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 128 e 129 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., durante la fase dei controlli il Gestore potrà procedere all'esecuzione di prelievi di campioni dello scarico significativi ai fini tariffari, dandone comunicazione all'utente.

Art. 29 - Obblighi e prescrizioni per l'autodenuncia annuale

1. L'autodenuncia annuale delle quantità di risorsa prelevata dalle fonti autonome di approvvigionamento idrico deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Gestore e trasmessi al gestore il quale è obbligato a trasmettere all'Ente elenco delle denunce.
2. L'Autodenuncia deve essere presentata entro il 1 marzo di ogni anno e i dati devono essere riferiti al periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell'anno precedente.

3. La compilazione dei moduli di autodenuncia, di cui al comma precedente, è obbligatoria e deve essere predisposta da tutte le utenze in possesso di fonti di approvvigionamento idrico autonome diverse dal pubblico acquedotto.
4. I titolari di acque reflue industriali nell'autodenuncia sono tenuti a indicare gli elementi necessari per la determinazione della tariffa nei seguenti termini:
 - a) elementi quantitativi:
 - Volume (*mc/anno*) di acque reflue scaricate per ciascuno scarico terminale desunti dalla lettura dell'apposito misuratore allo scarico ove presente;
 - Volume complessivo (*mc/anno*) delle acque reflue scaricate.
 - Volume (*mc/anno*) prelevato dal pubblico acquedotto;
 - Volumi (*mc/anno*) prelevato per ogni singola fonte autonome di approvvigionamento idrico (pozzo, sorgente, vasca di raccolta, corpo idrico superficiale);
 - Volume complessivo (*mc/anno*) prelevato dalle fonte autonome di approvvigionamento idrico;
 - b) elementi qualitativi (per i soli scarichi industriali):
 - valori medi annuali delle acque di scarico da desumersi attraverso controlli analitici periodici dei seguenti parametri: COD BOD5, solidi sospesi totali, COD dopo un ora di sedimentazione a PH 7, nonché gli altri parametri caratterizzanti le acque di scarico in funzione delle diverse tipologie di processo produttivo riportati nell'autorizzazione allo scarico.
5. Il Gestore può predisporre eventuali controlli d'ufficio attraverso i propri organi tecnici e/o delle autorità competenti per territorio, per quanto attiene gli aspetti quantitativi e qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione per la più corretta determinazione della quota di tariffa riferita ai servizi di fognatura e depurazione, di accertare la veridicità dei valori denunciati nonché di verificare il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento e delle eventuali prescrizioni presenti nell'autorizzazione allo scarico.

TITOLO V - REGIME TARIFFARIO

Art. 30 - Tariffa del SII

1. Ai sensi dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006 *la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato.*
2. Ai sensi dell'art. 155 del D.lgs. 152/2006, per le utenze industriali, la quota di tariffa relativa ai servizi di fognatura e depurazione è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio "*chi inquina paga*".
3. Il gestore provvede al calcolo della tariffa di fognatura e depurazione per le utenze industriali, sulla base delle modalità e criteri stabiliti dall'Ente.

Art. 31 - Modalità di applicazione della tariffa

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa, il volume totale dei reflui scaricati dalle utenze industriali che si approvvigionano anche o solo da fonti autonome, è quello che risulta registrato dagli appositi misuratori sullo scarico finale, fino ad uno scostamento non superiore al 7% del volume di acqua complessivamente fornito (acquedotto e fonti autonome). Scostamenti superiori sono ritenuti accettabili solo se, per la quota parte viene presentata perizia giurata da tecnico abilitato, in ragione dell'effettivo uso e/o riuso nell'ambito del ciclo produttivo. In mancanza di tale perizia, il volume registrato dal misuratore allo scarico sarà incrementato della eventuale quantità eccedente il predetto scostamento limite del 7% rispetto alla registrazione complessiva dei volumi forniti
2. Il gestore può procedere all'emissione di n. 3 fatture trimestrali in acconto, calcolate sulla base di un quarto del volume annuale massimo dichiarato in sede di autorizzazione allo scarico. La quarta fattura a conguaglio verrà calcolata sulla base del volume totale definito al comma 1.
3. Nel caso di richiesta di riduzione della tariffa in ragione del riutilizzo di acqua reflua e/o già usata nel ciclo produttivo, il richiedente ha l'obbligo di allegare perizia giurata da parte di tecnico abilitato

a stabilire l'effettiva percentuale di riutilizzo. In mancanza, il gestore potrà assumere a base delle fatturazioni i dati di volume rilevati con le relative misurazioni.

4. Per le utenze domestiche e assimilate (ad esclusione di quelle industriali) che prelevano l'acqua da fonti di approvvigionamento autonomo e che scaricano nella pubblica fognatura, la tariffa del SII verrà applicata alla totalità dei metri cubi prelevati e registrati dall'apposito strumento di misura. In mancanza del quale ovvero nelle more della sua installazione, la quantità prelevata sarà stimata sulla base dell'apposita denuncia presentata dall'utente e/o delle caratteristiche degli apparecchi di prelievo.

TITOLO VI - REGIME SANZIONATORIO

Art. 32 - Disposizioni generali relative al regime sanzionatorio.

1. La disciplina relativa alle sanzioni amministrative e penali a carico di coloro che risultino inadempienti all'osservanza delle norme in materia ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., trova riscontro nel TITOLO. V della parte III del medesimo Decreto;

Art. 33 - Provvedimenti amministrativi

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo V della parte III del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico e/o nel caso di mancato rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel presente Regolamento, l'Ente applicherà le sanzioni riportate nell'elaborato E ed F dell'allegato.
2. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono versate all'Entrata del Bilancio dell'Ente per essere destinate alle attività di risanamento e riduzione dell'inquinamento.

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Parte II – Fognatura e Depurazione

Allegato

Tariffe e addebiti vari

Elaborato A

CONTRIBUTO FISSO AI FINI DELLA PROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA DI ALLACCIO

(art. 7 – comma 8)

Tipologia di Scarico	Unità di misura	Importo ^(**) (€)
Domestico	<i>Fino a 3 unità abitative</i>	50,00
	<i>Oltre 3 unità abitative^(*)</i>	10,00/unità
Assimilati alle acque reflue domestiche	<i>unità immobiliare</i>	50,00
Industriali	<i>Fino a 350 mc/anno</i>	150,00
	<i>da 350 a 750 mc/anno</i>	200,00
	<i>Oltre 750 mc/anno</i>	300,00

(*) Relativamente agli scarichi domestici l'importo previsto per la voce "oltre 3 unità abitative" si intende aggiuntivo a quello previsto per "fino a 3 unità abitative".

(**) Relativamente agli scarichi industriali, è consentita la presentazione congiunta della richiesta di autorizzazione allo scarico e della domanda di permesso di allacciamento. In tale caso, gli importi sono ridotti del 50%.

N.B.: gli importi di cui al presente tariffario sono da intendersi IVA esclusa

Elaborato B

ADDEBITI VARI

(art. 11 – comma 5)

Tabella B.1		
Addebito nel caso di esecuzione diretta delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura		
Tipologia di Scarico	Unità di misura	Importo (€)
Domestico	<i>Fino a 3 unità abitative</i>	100,00
	<i>Oltre 3 unità abitative^(*)</i>	20,00/unità
Assimilati alle acque reflue domestiche	<i>unità immobiliare</i>	50,00
Industriali	<i>Fino a 3 metri</i>	100,00
	<i>Oltre 3 metri^(**)</i>	10,00/metro

(*) Relativamente agli scarichi domestici l'importo previsto per la voce "oltre 3 unità abitative" si intende aggiuntivo a quello previsto per "fino a 3 unità abitative".

(**)Relativamente agli scarichi industriali l'importo previsto per la voce "oltre 3metri" si intende aggiuntivo a quello previsto per "fino a 3 metri".

Tabella B.2	
Rilascio attestazione finalizzata all'ottenimento di concessioni/autorizzazioni	
Descrizione	IMPORTO (€)
Rilascio di attestazione di allacciamento alla rete fognaria pubblica.	25,00
Esame progetto ovvero nulla osta nel caso di nuova fognatura.	150,00

Tabella B.3	
Prestazioni per verifiche su fognature private	
Descrizione	IMPORTO (€/ora)
Verifiche richieste dagli utenti, su fognature che non risultano di competenza del Servizio Idrico Integrato.	20,00

N.B.: gli importi di cui al presente tariffario sono da intendersi IVA esclusa

Elaborato C

COSTI DI ALLACCIAMENTO

(art. 11 – comma 2)


Tabella C.1	
Allacciamento su strade bitumate	
fino a 3,00 ml di lunghezza misurata dall'asse stradale alla proprietà privata e fino a 2,00 metri di profondità	€ 309,00
eccedenza al metro lineare fino ad un massimo di 20 metri	€ 95,00
oltre 20 metri lineari e/o 2,00 metri di profondità	preventivo analitico
Tabella C.2	
Allacciamento su strade con pavimentazione in porfido a lastricato	
fino a 3,00 ml di lunghezza misurata dall'asse stradale alla proprietà privata e fino a 2,00 metri di profondità	€ 370,71
eccedenza al metro lineare fino ad un massimo di 20 metri	€ 114,00
oltre 20 metri lineari e/o 2,00 metri di profondità	preventivo analitico
Tabella C.3	
Allacciamento su strade senza pavimentazione permanente	
fino a 3,00 ml di lunghezza misurata dall'asse stradale alla proprietà privata e fino a 2,00 metri di profondità	€ 266,87
eccedenza al metro lineare fino ad un massimo di 20 metri	€ 92,50
oltre 20 metri lineari e/o 2,00 metri di profondità	preventivo analitico

N.B.: Gli importi di cui sopra sono da intendersi IVA esclusa, non comprendono la TOSAP (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) e devono essere maggiorati del 10% per spese tecniche.


Elaborato D

SCHEMI PER L' ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA *(art. 11 – comma 6)*


Schema 1: SCHEMA GENERALE ALLACCIAMENTO RETE FOGNARIA




Schema 2: SCHEMA ALLACCIAMENTO A FOGNATURA MISTA
- INSEDIAMENTI CIVILI -




Schema 3: SCHEMA ALLACCIAMENTO A FOGNATURA SEPARATA - INSEDIAMENTI CIVILI -



Schema 4: SCHEMA ALLACCIAMENTO A FOGNATURA SEPARATA
- INSEDIAMENTI INDUSTRIALI -



Schema 5: SCHEMA ALLACCIAMENTO A FOGNATURA MISTA - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI -



Elaborato E

SANZIONI PER VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI PREVISTI NEL REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

In caso di accertamento di violazione degli obblighi previsti dal Regolamento di Fognatura e Depurazione si procederà come segue:

- L'Ente procederà a trasmettere nota scritta con la quale comunica all'utente le prescrizioni e i termini per l'eliminazione della violazione;
- l'utente, entro i termini previsti – a partire dalla data di ricevimento della comunicazione - provvederà ad adempiere alle prescrizioni impartite;
- L'Ente applicherà le sanzioni indicate nella tabella sottostante, sono fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalle norme e/o regolamenti vigenti;

N°	VIOLAZIONE	Riferimento Regolamento	IMPORTO (€)
1	Mancato rispetto delle prescrizioni previste per i pozzetti di ispezione (dimensioni, collocazione, ecc.)	art. 8	500,00
2	Mancata installazione di una o più apparecchiature previste per le modalità esecutive di allacciamento per scarichi industriali	art. 20	1.000,00
3	Mancata installazione ovvero cattivo funzionamento di strumenti per la misurazione della quantità di acqua emunta da fonti diverse dal pubblico acquedotto	art. 27, comma 2	1.000,00
4	Ostacolo alle operazioni di prelievo di campioni delle acque reflue ai fini tariffari	art. 28, comma 5	500,00
5	Ritardata denuncia annuale dei prelievi e/o degli scarichi di acque reflue industriali	art. 29, comma 2	300,00
6	Mancato rispetto degli obblighi di allacciamento in pubblica fognatura	Art. 6, comma 4	300,00
7	Omessa denuncia annuale dei prelievi e/o degli scarichi di acque reflue industriali	art. 29, comma 2	1.000,00

Elaborato F

PENALITA' E SANZIONI PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI AUTORIZZATI PER GLI SCARICHI INDUSTRIALI

N.	TIPOLOGIA	AZIONI CONSEGUENTI	PENALITA' E SANZIONI
1	1° superamento, entro il 25%, di parametri convenzionabili	invito a modificare i parametri contrattuali	costo dell'analisi successiva
2	2° superamento consecutivo, entro il 25%, di uno o più parametri di cui ai punti 1 e/o 4	richiesta di modificare i parametri contrattuali	costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato + € 100,00
3	3° superamento consecutivo, entro il 25%, di uno o più parametri di cui ai punti 1 e/o 2 e/o 4	modifica d'ufficio dei parametri contrattuali	€ 100,00 per ciascun parametro superato
4	1° superamento, oltre il 25%, di parametri convenzionabili	richiesta di modificare i parametri contrattuali	costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato + € 100,00
5	2° superamento, oltre il 25%, di uno o più parametri di cui al punto 4	modifica d'ufficio dei parametri contrattuali	€ 150,00 per ciascun parametro superato
6	1° superamento, entro il 25%, di parametri derogabili	richiesta di rientrare entro i limiti di accettabilità o di richiedere apposita deroga	costo dell'analisi successiva
7	2° superamento consecutivo, entro il 25%, di uno o più parametri di cui ai punti 6 e/o 9	diffida di sospensione dell'autorizzazione allo scarico	costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato + € 100,00
8	3° superamento consecutivo, entro il 25%, di uno o più parametri di cui ai punti 6 e/o 7 e/o 9 e/o 10	sospensione dell'autorizzazione allo scarico	€ 200,00 per ciascun parametro superato
9	1° superamento, oltre il 25%, di parametri derogabili	richiesta di modificare i parametri contrattuali	costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato
10	2° superamento consecutivo, oltre il 25%, di uno o più parametri di cui al punto 9	diffida di sospensione dell'autorizzazione allo scarico	€ 200,00 per ciascun parametro superato + costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato

11	3° superamento consecutivo, oltre il 25%, di uno o piu' parametri di cui ai punti 9 e/o 10	sospensione dell'autorizzazione allo scarico	€ 300,00 per ciascun parametro superato
12	1° superamento, entro il 25%, di parametri inderogabili	richiesta di rientrare entro i limiti di accettabilità	costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato
13	2° superamento consecutivo di uno o piu' parametri di cui al punto 12	diffida di sospensione dell'autorizzazione allo scarico	2.582,28 € + costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato
14	3° superamento consecutivo di uno o piu' parametri di cui ai punti 12 e/o 13	sospensione dell'autorizzazione allo scarico	2.582,28 € per ciascun parametro superato (fino ad un massimo di 25.822,48 €)
15	1° superamento, oltre il 25%, di parametri inderogabili	diffida di sospensione dell'autorizzazione allo scarico	2.582,28 € + costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato
16	2° superamento consecutivo di uno o piu' parametri di cui al punto 15	sospensione dell'autorizzazione allo scarico	2.582,28 € per ciascun parametro superato (fino ad un massimo di 25.822,48 €)

Elaborato G

RILASCIO DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO PROCEDURA DI ESECUZIONE

(art. 7 – comma 4)

1. Sopralluogo con esito positivo:

- 1.1 Nel caso di lavori eseguiti a cura del richiedente si procederà come segue:
 - 1.1.1 il gestore, allegando apposito bollettino di pagamento, trasmetterà al richiedente apposita nota, nella quale comunicherà:
 - il sussistere delle condizioni per il rilascio del permesso di allacciamento con la relativa accettazione della domanda;
 - il nulla/osta all'esecuzione diretta delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura;
 - l'importo degli “addebiti nel caso esecuzione diretta delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura” di cui all'elaborato B – tabella B.1 del presente allegato;
 - l'invito al ritiro del permesso di allacciamento previa consegna dell'attestazione di versamento dell'importo degli “addebiti nel caso esecuzione diretta delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura”
 - 1.1.2 il richiedente comunicherà al Gestore, con preavviso di almeno 20 gg., l'inizio e la durata dei lavori indicando il nome dell'impresa esecutrice e il Direttore dei Lavori;
 - 1.1.3 Il richiedente trasmetterà copia del certificato di regolare esecuzione delle opere;
 - 1.1.4 Il gestore procederà alla verifica dell'esecuzione delle opere di allacciamento e rilascerà l'attestato di allaccio.
- 1.2 Nel caso di lavori eseguiti a cura del gestore si procederà come segue:
 - 1.2.1 il gestore, allegando il bollettino di pagamento, trasmetterà al richiedente apposita nota, nella quale comunicherà:
 - il sussistere delle condizioni per il rilascio del permesso di allacciamento con la relativa accettazione della domanda;
 - l'esecuzione da parte del gestore delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura;
 - modalità e tempi di esecuzione;
 - importo dei lavori - avente quale base di riferimento i prezzi e i costi previsti nell'elaborato C del presente allegato;
 - 1.2.2 Il richiedente provvederà
 - a versare sul C/C, utilizzando l'apposito bollettino, l'importo dei lavori;
 - a trasmettere al gestore copia dell'attestato di versamento del bollettino di pagamento;
 - 1.2.3 Il gestore ricevuta la copia dell'attestazione di versamento provvederà:
 - a predisporre tutti gli atti necessari per ottenere le autorizzazioni da enti terzi per l'esecuzione dei lavori
 - a comunicare ai soggetti interessati l'inizio e la durata dei lavori;
 - ad eseguire i lavori
 - a rilasciare al termine dei lavori apposito attestato di allaccio

2. sopralluogo con esito negativo

- 2.1 il gestore provvederà a trasmettere comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i. Tale comunicazione interrompe i termini di cui al comma 1.
- 2.2 il richiedente entro il termine di 10 giorni dal ricevimento comunicazione ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
- 2.3 Il gestore darà comunicazione del mancato accoglimento delle osservazioni nella comunicazione finale di rigetto della domanda di permesso di allacciamento.